PROROGA DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO DEI SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA COMUNQUE DENOMINATI

Art. 1

I contratti indicati nell'art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, che scadano alla fine dell'annata agraria 1949-50, sono prorogati fino al termine dell'annata agraria 1950-51 nelle localita' nelle quali cio' sia richiesto da esigenze di carattere particolare, per le conseguenze che l'esecuzione delle disdette, anche in relazione alla loro entita' numerica, puo' produrre, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1 gennaio ed il 1 marzo 1950, la proroga di cui ai comma precedente puo' essere concessa fino al termine della corrispondente annata agraria 1951-52.

Versione in vigore dal 13 dicembre 1950, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati
Estremi	Legge 28 novembre 1950, n. 963
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-contratti-individuali-di-lavoro-dei-salariati-fissi-dell/art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it